

TI_GERICHTE 12.2021.56 vom 25. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.56

FR: TI_GERICHTE 12.2021.56 du 25 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2021.56 del 25 aprile 2022

Volltext

Incarto n.12.2021.56

Lugano

25 aprile 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.86 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 6 maggio 2019 da

AO 1

contro

AP 1

chiedente di far ordine alla convenuta di pagare all'attore fr. 86'896.65 oltre interessi al 5% su fr. 30'483.10 dal 25 ottobre 2013, su fr. 2'016.- dal 6 giugno 2011, su fr. 2'016.- dal 6 settembre 2011, su fr. 2'016.- dal 7 dicembre 2011 e su fr. 50'365.55 dal 1° aprile 2009, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente con decisione 4 marzo 2021, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 74'285.95 oltre interessi al 5% a partire dal 14 dicembre 2018, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.- + fr. 350.- della conciliazione e le spese per 1/7 a carico di quest'ultimo e per 6/7 a carico della convenuta, condannata a rifondere alla controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta con appello 13 aprile 2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre che, con risposta 2 giugno 2021, l'appellato ha postulato la reiezione dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1 e AP 1 si sono sposati a _____ nel 1993. Il 15 settembre 2006 quest'ultima ha introdotto un'azione di divorzio dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. La causa è stata stralciata dai ruoli nel gennaio 2018 per intervenuta perenzione processuale.

I rapporti tra le parti, che sono quindi tuttora sposate seppur separate da oltre 10 anni, sono stati regolati da varie decisioni cautelari e supercautelari prolate nel corso degli anni.

Con un primo decreto supercautelare emesso nelle more istruttorie il 2 giugno 2008, il Pretore ha affidato i figli alla moglie e le ha attribuito l'abitazione coniugale, fissando nel contempo i contributi alimentari a carico del marito in fr. 3'000.- mensili per la moglie e in fr. 1'675.- mensili per ognuno dei due figli (poi ridotti a fr. 1'581.40 a partire dal 1° novembre 2012 con decreto supercautelare nelle more istruttorie del 22 novembre 2013), addossandogli le rette scolastiche e le spese straordinarie per i figli e ordinandogli di farsi carico delle spese della gestione ordinaria dell'abitazione coniugale, delle spese straordinarie di manutenzione e dei relativi premi assicurativi, interessi ipotecari e ammortamenti.

Il 15 aprile 2014 è stato emanato un ulteriore decreto cautelare con il quale il Pretore ha rivisto, con effetto retroattivo al 31 marzo 2009 (data della relativa istanza), il contributo di mantenimento a favore di AP 1 fissandolo come segue: fr. 1'058.15 dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2009, fr. 1'463.70 dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, fr. 1'476.70 dal 1. gennaio 2011 al 13 febbraio 2011, fr. 1'446.70 dal 14 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011, fr. 1'396.70 dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, fr. 1'277.80 dal 1. gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, fr. 1'561.20 dal 1. gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fr. 958.80 dal 1. luglio 2013 in poi.

Inoltre, con la stessa decisione, il marito è stato liberato dal giudice dal pagamento dei costi di gestione ordinaria dell'abitazione coniugale, delle spese ordinarie di manutenzione, dei premi assicurativi, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti. Questa decisione è stata impugnata di fronte alla prima Camera Civile del Tribunale d'appello che, con sentenza del 9 novembre 2016 regolarmente passata in giudicato, l'ha riformata modificando unicamente quanto deciso per gli alimenti muliebri, lasciando il resto - in particolare l'esenzione dal pagamento delle spese connesse all'abitazione - immutato, condannando così AO 1 a versare a titolo di contributo alimentare per la moglie, fr. 1'760.- mensili dal 1. aprile 2009 al 13 febbraio 2011, fr. 1'730.- mensili dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e fr. 2'020.- mensili dal 1. luglio 2013 al 20 dicembre 2015.

Con istanza 3 luglio 2018 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 a rifondergli fr. 82'636.25 oltre interessi a titolo di rimborso degli alimenti da lui asseritamente corrisposti in eccesso nel periodo dall'aprile 2009 all'aprile 2014. Osteggiata dalla controparte, l'istanza è stata parzialmente accolta dal Pretore aggiunto con sentenza 13 giugno 2019 (cresciuta in giudicato dopo conferma in secondo grado), che l'ha condannata a versare al marito fr. 72'084.65 oltre interessi al 5% dal 3 luglio 2018.

5. L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almenofr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di

impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 13 aprile 2021 contro la decisione 4 marzo 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie Pasquali, art. 145 cpv. 1 CPC), così come è tempestiva la risposta all'appello inoltrata il 2 giugno 2021.

6. Come accennato, la decisione impugnata si basa sull'accertamento che la richiesta di restituzione di quanto supercautelatamente versato dall'attore per il pagamento degli oneri riguardanti l'abitazione coniugale sin dal 1° aprile 2009 è fondata. A tal proposito il Pretore aggiunto ha in effetti rilevato che, come risulta dai considerandi della decisione del 9 novembre 2016 della prima Camera Civile del Tribunale d'Appello (inc. 11.2014.36, doc. B), la decisione non ha modificato un assetto cautelare previgente, ma ha rappresentato la prima decisione finale cautelare dopo contraddittorio, a conclusione del procedimento provvisorio. In questo senso poco importa, ha aggiunto il giudice, che essa abbia evaso una domanda denominata erroneamente dal marito come istanza di modifica del decreto cautelare. Tale pronuncia è quindi una decisione ex art. 176 CC via art. 276 CPC: pertanto le disposizioni in essa contenute decorrono dal giorno della presentazione dell'istanza e non dal passaggio in giudicato della sentenza, a meno che il giudice non vi abbia eccezionalmente derogato.

Nel caso concreto il giudice cautelare ha espressamente fissato al 1° aprile 2009 la data d'inizio dell'obbligo del marito di versare un contributo alimentare in denaro e lo ha parimenti esonerato da ogni altro onere, senza prevedere per ciò un'entrata in vigore differita, cosa che bastava, per il Pretore aggiunto, per confermare al 1° aprile 2009 anche gli effetti della liberazione dell'attore dagli oneri concernenti l'abitazione coniugale. Questo sarebbe stato tra l'altro suffragato dagli accertamenti di quel giudice su reddito e fabbisogno di AO 1, in esito ai quali le eccedenze risultanti sono interamente state riconosciute alla moglie a titolo di contributo di mantenimento. In assenza di ulteriori accertate risorse finanziarie del marito, per il Pretore aggiunto, il giudice cautelare non avrebbe avuto spazio per accollargli anche i costi dell'abitazione.

7. L'appellante contesta queste conclusioni. Innanzitutto poiché la decisione sarebbe quanto meno intempestiva, poggiandosi su un decreto cautelare, quello del 15 aprile 2014, che sarebbe oggetto di una domanda di revisione sia presso la prima Camera Civile del Tribunale d'Appello per quanto concerne la sua decisione del 9 novembre 2016 (inc. 11.2014.36), sia presso la Pretura di Lugano per quanto concerne la decisione di protezione dell'unione coniugale dell'8 giugno 2020.

Ciò detto, ella contesta poi che il decreto 15 aprile 2014 abbia potuto avere effetto retroattivo per quattro ragioni.

Innanzitutto perché tale decisione non sarebbe stata la prima decisione in merito all'assetto provvisorio dei coniugi AP 1 pendente causa, essendovi stata quella cautelare del 2 dicembre 2009, il decreto 31 maggio 2010 e il decreto d'accusa del 2 febbraio 2015 con cui il Procuratore pubblico ha condannato AO 1 per il reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità ritenuto che tra il 2 dicembre 2009 e il 5 novembre 2013 egli non aveva pagato i costi _____ e dal 31 maggio 2010 al 15 aprile 2014 non aveva pagato gli interessi ipotecari. Già solo considerate queste decisioni precedenti il Pretore aggiunto non poteva accordare l'effetto retroattivo al decreto in oggetto senza contraddire quanto precedentemente stabilito e quanto accertato con il decreto d'accusa.

La seconda ragione sarebbe che, nella procedura conclusasi con la decisione del 10 novembre 2008 con cui il Pretore aveva respinto l'istanza della moglie di trattenuta dal salario del contributo alimentare dovutole, AO 1 si sarebbe lamentato del fatto che il contributo a favore dei figli dovesse essere diminuito della posta ■alloggio■ considerato come gli interessi ipotecari fossero già stati posti a suo carico. Egli era quindi ben cosciente del suo obbligo di pagare tali interessi e le spese della casa. Chiedere ora la restituzione di quanto avrebbe pagato in eccesso sarebbe illogico e contraddittorio e avrebbe quale conseguenza che AO 1 ne uscirebbe avvantaggiato poiché per finire egli avrebbe corrisposto un importo inferiore a quanto dovuto per i contributi di mantenimento dei figli.

La terza ragione è che non si comprenderebbe il ragionamento che ha portato il Pretore aggiunto a concludere che la pronuncia del 15 aprile 2014 non era una decisione di modifica ex art. 179 CC. Tale decreto era infatti la sesta decisione sull'■assetto provvisorio pendente causa di divorzio e voleva modificare l'■assetto deciso dai precedenti decreti, valendo dunque come modifica, per cui potrebbe espletare i suoi effetti solo dalla sua crescita in giudicato. A tal proposito l'■appellante rileva poi come nelle precedenti decisioni, valide sino al passaggio in giudicato del decreto 15 aprile 2014, AO 1 non era mai stato esonerato dal pagamento degli oneri della casa, sicché riconoscere l'■effetto retroattivo a tale decisione sarebbe un comportamento contraddittorio da parte della Pretura.

La quarta ragione sarebbe infine quella che il decreto in oggetto non avrebbe mai specificato nel suo dispositivo alcunché circa la sua retroattività. D'■altronde, logica vorrebbe che gli effetti inizino a decorrere dal passaggio in giudicato e non dall'■istanza. Ciò sarebbe confermato dal fatto che nel petito dell'■istanza 31 marzo 2009 non era mai stata pretesa l'■esenzione totale del pagamento delle spese ordinarie della casa ma unicamente una diminuzione del contributo di fr. 1'366.- mensili. Il marito poteva in ogni caso farsi carico sino al passaggio in giudicato del decreto cautelare di quanto da lui proposto con l'■istanza e non esserne completamente esonerato.

8. Le obiezioni mosse dalla convenuta con l'■appello non si confrontano propriamente con le argomentazioni pretorili e non tendono a spiegare perché e come esse sarebbero sbagliate, ma costituiscono piuttosto una mera esposizione della propria tesi. In tal senso esse, in gran parte, non adempiono i requisiti minimi di motivazione imposti dall'■art. 311 cpv. 1 CPC e risultano dunque irricevibili.

A prescindere da ciò, quanto sostiene l'■appellante nemmeno è convincente e non consente di intaccare la decisione impugnata.

8.1. La critica circa l'■intempestività della decisione non è pertinente, considerato che si fonda sul fatto che il decreto cautelare del 15 aprile 2014 e la decisione 8 giugno 2020 sarebbero oggetto di due domande di revisione.

Trattandosi di un mezzo d'■impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l'■efficacia e l'■esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il giudice (iudex a quo) non abbia concesso il differimento della decisione impugnata, cosa che qui nemmeno è stata allegata. Di conseguenza non si ravvede alcun motivo per procrastinare il giudizio o adottare altre misure.

D'■altronde la genericità con cui la questione è stata proposta e l'■assenza di richieste specifiche la rendono già di per sé irricevibile.

8.2. Sulla stessa linea, pure la pretesa di far partire gli effetti della decisione 15 aprile 2014 dal suo passaggio in giudicato è inconsistente e infondata, oltre che pretestuosa.

In effetti, una decisione superprovvisoria ai sensi dell'art. 265 cpv. 1 CPC - così come una decisione provvisoria intermedia giusta l'art. 265 cpv. 2 CPC - rimane in vigore fino al momento in cui non viene emanata la decisione cautelare finale (art. 256 CPC, art. 276 CPC), che la rimpiazza (DTF 139 III 86 consid. 1.1.2). Quest'ultima ha effetto ex tunc, ossia a partire dalla data dell'istanza (STF 5A_458/2014 dell'8 settembre 2014 consid. 4.1.2; 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 343) non dal passaggio in giudicato della decisione (STF 5P.213/2004 del 6 luglio 2004, consid. 1.2). A titolo eccezionale è possibile una deroga a questo principio su esplicita indicazione del giudice. Nella fattispecie questa situazione straordinaria non si è verificata. Anzi, con il decreto 15 aprile 2014 il Pretore ha esplicitamente effettuato i calcoli delle eccedenze del reddito del marito rispetto al suo fabbisogno, necessari per la fissazione dei contributi alimentari, partendo dal 1° aprile 2009, stabilendo che l'eccedenza risultante per tutto il periodo sino all'emanazione della decisione avrebbe dovuto essere destinata interamente alla moglie a titolo di contributo alimentare, aggiungendo che è pacifico che avuto riguardo a quanto precede le spese di gestione ordinaria dell'abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti non possono per contro essere posti a suo carico (pag. 7). Di conseguenza, a ragione, il primo giudice ha ritenuto che anche gli effetti della liberazione di AO 1 dal pagamento degli oneri relativi all'abitazione coniugale fossero da ricondurre al 1° aprile 2009.

Il fatto che il dispositivo del decreto cautelare non abbia esplicitamente indicato una data è ininfluente, non solo poiché, valendo la regola base, ciò non era necessario, ma anche perché, come visto, nei considerandi il giudice è stato molto chiaro.

In questo senso, cosa sia asseritamente stato affermato dal marito nella procedura di trattenuta di salario conclusasi 6 anni prima del 15 aprile 2014 (doc. D) non ha influenza alcuna, tenuto soprattutto conto che si trattava di una causa di natura differente, nella quale avanzare quelle argomentazioni per cercare di contenere l'ammontare dei contributi alimentari per i figli evitando di pagare due volte le stesse spese, ancora non voleva dire riconoscere come dovute le pretese di copertura dei costi dell'abitazione coniugale.

Va aggiunto che AP 1 non ha nemmeno indicato - in violazione del suo dovere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) - da dove risulterebbe quanto asserisce essere stato eccepito dal marito, non essendovi alcun cenno nella decisione del 2 giugno 2008 (doc. 4). Ma anche se ve ne fosse la dimostrazione, sarebbe comunque impossibile concludere che la retroattività del decreto debba essere esclusa perché in quel procedimento il marito sapeva di dover pagare le spese per l'abitazione coniugale. Infatti a quel punto della pratica di divorzio egli era cosciente che erano state emesse delle decisioni supercautelari che lo obbligavano a farsi carico di quegli oneri, sicché chiedere di non doverli sostenere in doppio faceva parte dei suoi diritti. Nel contempo, tuttavia, egli sapeva pure che la procedura di merito era ancora in essere e avrebbe potuto concludersi diversamente, come peraltro da lui auspicato.

Infine, asserire ora che AO 1 avrebbe, a seguito del decreto 15 aprile 2014, pagato meno di quanto dovuto per i contributi dei figli, oltre che essere mera allegazione di parte non sostanziata, è una tesi inconferente e formulata nella sede errata.

8.3. Non va oltre la mera allegazione di parte nemmeno la terza motivazione, poiché non è certamente sufficiente sostenere che quanto deciso dal primo giudice non sarebbe comprensibile e ricordare che il decreto in questione sarebbe stato la sesta decisione sull'assetto provvisorio pendente causa di divorzio per destituire di valenza la posizione pretorile secondo la quale nella fattispecie ci si trova confrontati con una decisione ex art. 176 CC via art. 276 CPC. L'appellante avrebbe dovuto confrontarsi più seriamente con la sentenza impugnata, allegando e dimostrando nel dettaglio perché il decreto 15 aprile 2014 dovrebbe essere considerato una decisione di modifica dell'assetto alimentare pendente causa ai sensi dell'art. 179 CC.

Ad ogni buon conto, come già detto, la valutazione del Pretore aggiunto è corretta.

9. Al punto n. 5 dell'appello, AP 1 espone in maniera superficiale, senza confrontarsi con il querelato giudizio, delle argomentazioni generiche e poco chiare.

A suo dire, in effetti, una restituzione sarebbe esclusa perché non sarebbe stato il marito ad avere pagato le spese connesse con l'abitazione familiare, ma sarebbe stato il _____ a prelevare dal conto comune di garanzia del mutuo i relativi interessi. Il patrimonio di AO 1 non sarebbe quindi stato mai diminuito. In più sarebbe colpa di quest'ultimo, che si sarebbe rifiutato di collaborare, se gli interessi ipotecari non sarebbero stati ridotti come avrebbe proposto l'istituto di credito, sicché sarebbe abusivo pretendere ora che la moglie se ne faccia carico.

Oltre che essere irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC), queste argomentazioni sono anche sbagliate, come già rilevato dal primo giudice: il fatto che il conto, sul quale vi erano inizialmente fr. 100'731.11 - interamente consumati per la copertura degli oneri ipotecari - fosse cointestato a marito e moglie comporta la presunzione che la metà di quel denaro apparteneva a AO 1. È dunque corretto considerare che fr. 50'884.55 di sua pertinenza sono stati usati per pagare il debito della casa e devono essergli restituiti.

10. Quali ulteriori critiche alla sentenza impugnata, l'appellante contesta il fondamento giuridico della pretesa di rifusione dei costi per elettricità, acqua, gas e canalizzazioni. In particolare, rileva come in ogni caso non sia possibile tenere in considerazione fatture già a partire dal 6 marzo 2008 e pone l'accento sul fatto che il valore probatorio del doc. F sarebbe nullo, non dimostrando esso a suo dire quanto sarebbe stato effettivamente pagato da AO 1 all'_____. Inoltre il contratto con quest'ultima azienda sarebbe stato a nome del marito e non della moglie.

Infine chiede, nella denegata ipotesi che il credito vantato dalla controparte sia confermato, la sua messa in compensazione con i contributi di mantenimento da lui mai pagabile fino al 2018, pari a fr. 71'433.20, e da gennaio 2018 ad oggi per fr. 958.80 al mese. Il tutto per complessivi fr. 108'826.40.

Una volta di più, AP 1 non si confronta con il giudizio impugnato, per cui queste obiezioni, oltre a essere unilaterali, generiche e lacunose, sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

12. Le spese processuali seguono la soccombenza totale dell'appellante (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all'art. 9 cpv. 3 LTG.

Alla parte appellata, non assistita da un patrocinatore legale, non sono riconosciute ripetibili, né indennità d'inconvenienza ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non essendo stata in alcun modo motivata e quantificata una pretesa in tal senso, né tanto meno essa ha

reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo (DTF 134 I 398 consid. 6.3)

Il valore litigioso, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è di fr. 74'285.95.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L'appello 13 aprile 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 4'000.- sono poste a carico dell'appellante. Non si attribuiscono indennità d'inconvenienza.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.